



# COMUNE DI MONTELLA

(Provincia di Avellino)

**ORDINANZA N. 27 DEL 02.04.2020**

## **ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.**

### ***IL SINDACO***

**Vista** la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**Letto** il decreto legge del 23.02.2020 n. 6 avente ad oggetto "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020 n. 45, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 che prevede ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6 in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

**Visti** i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, dell'11 marzo 2020 e del 22 marzo 2020 che prevedono ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6 in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

**Vista** l'ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020;

**Vista** l'ordinanza del Ministro della Salute adottata di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 28 marzo 2020;

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° aprile 2020 recante "Misure urgenti di contenimento del contagio";

**Viste** le ordinanze del Presidente della Regione Campania in materia di prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

**Viste** le proprie ordinanze n. 15 del 08.03.2020, n. 19 del 10.03.2020, n. 20 del 12.03.2020, n. 21 del 17.03.2020, n. 22 del 18.03.2020, n. 25 del 24.03.2020 e n. 26 del 28.03.2020;

**Visti** i propri Avvisi e Comunicati del 09.03.2020, del 13.03.2020, del 22.03.2020 e del 23.03.2020;

**Vista** la Legge 23 dicembre 1978 n. 833;

**Visti** gli artt. 50 e 54 del D.lgs. n. 267/2000;

### ***ORDINA***

1. Il divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
2. Il divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena.

3. Ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore 37,5° C) di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti familiari e sociali, contattando il proprio medico curante o l'ASL territorialmente competente.
4. La sospensione delle attività presso Ludoteche, Scuole di Musica e ogni altra attività educativa e didattica fino alla data del 13 aprile 2020.
5. La chiusura della Biblioteca Comunale fino alla data del 13 aprile 2020.
6. La chiusura di teatri e musei presenti sul territorio comunale fino alla data del 13 aprile 2020.
7. La sospensione di eventi e spettacoli di qualsiasi natura svolti in ogni luogo sia pubblico che privato fino alla data del 13 aprile 2020.
8. La chiusura delle Palestre, delle Scuole di Danza e Scuole di Ballo presenti sul territorio Comunale fino alla data del 13 aprile 2020.
9. La sospensione del mercato settimanale fino alla data del 13 aprile 2020.
10. Il divieto di accesso agli Uffici Comunali da parte dell'utenza esterna fino alla data del 13 aprile 2020. L'utente esterno potrà accedere agli Uffici Comunali, compreso l'Ufficio del Sindaco e degli Assessori, contattando preventivamente i relativi Responsabili al seguente recapito telefonico 0827 609006 oppure inoltrando apposita mail.
11. La sospensione di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati, fino alla data del 13 aprile 2020.
12. La sospensione di tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, fino alla data del 13 aprile 2020.
13. La sospensione delle seguenti attività: negozi di barbiere, parrucchiere, centri estetici, saloni di bellezza, studi di tatuaggio e piercing fino alla data del 13 aprile 2020.
14. La chiusura degli studi fisioterapici fino alla data del 13 aprile 2020.
15. La sospensione delle attività di vendita ambulante di qualsiasi genere fino alla data del 13 aprile 2020.
16. La chiusura delle sale gioco, sale scommesse e circoli privati fino alla data del 13 aprile 2020.
17. La chiusura al pubblico del parco dell'A.P.S.P. "Casa di Riposo Elena e Celestino De Marco" fino alla data del 13 aprile 2020.
18. La sospensione delle attività di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) fino alla data del 13 aprile 2020.
19. La chiusura al pubblico del Cimitero fino alla data del 13 aprile 2020, con deroga per le operazioni di inumazioni e tumulazioni necessarie in caso di decessi.
20. La chiusura dei parchi pubblici e delle aree gioco attrezzate fino alla data del 13 aprile 2020.
21. La sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale fino alla data del 13 aprile 2020.
22. La chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale fino alla data del 13 aprile 2020.
23. La sospensione dei cantieri pubblici e privati sul territorio comunale, fatta eccezione per interventi aventi carattere di urgenza e non differibili, fino alla data del 13 aprile 2020.
24. La sospensione di tutte le attività produttive, industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1 al DPCM del 22 marzo 2020, fino alla data del 13 aprile 2020.  
Le attività professionali non sono sospese ferme restando le previsioni di cui all'art. 1, punto 7, del DPCM 11 marzo 2020.  
Le attività produttive sospese possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.



Restano sempre consentite le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all'allegato 1 al DPCM del 22 marzo 2020, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali, previa comunicazione al Prefetto.

È consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari.

Sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto.

Sono consentite le attività dell'industria dell'aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto.

Alle imprese presenti sul territorio comunale la cui attività produttiva non è sospesa di rispettare il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus sottoscritto da Governo e Parti sociali il 14 marzo 2020 (vedi nota del Sindaco prot. n. 3314 del 17.03.2020).

25. Il divieto assoluto di recarsi presso fondi agricoli non pertinenti alla propria abitazione e sui quali non si esercita attività agricola professionale fino alla data del 13 aprile 2020. Il presente divieto non si applica alle seguenti figure professionali che operano in agricoltura: coltivatore diretto (CD); imprenditore agricolo professionale (IAP); società agricole.
26. Il divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in Comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute, fino alla data del 13 aprile 2020.
27. È consentito l'allontanamento dalla propria abitazione per l'acquisto di beni essenziali per una sola volta al giorno e per un massimo di tre volte in una settimana, limitatamente ad un unico soggetto per famiglia, fino alla data del 13 aprile 2020.  
Gli acquisti dovranno essere effettuati senza uscire dal territorio comunale, tranne casi di comprovata esigenza che dovrà essere espressa nell'autocertificazione già obbligatoria per qualsiasi spostamento.
28. Per le attività commerciali al dettaglio, di cui all'allegato 1 del D.P.C.M. 22.03.2020, fatto salvo le attività di farmacia, parafarmacia ed edicole, fino alla data del 13 aprile 2020:
  - LA CHIUSURA NEI GIORNI FESTIVI.
  - L'APERTURA - NEI GIORNI FERIALE - DALLE ORE 8.30 ALLE ORE 13:00 E DALLE ORE 16:00 ALLE ORE 19:00.
29. Il divieto fino alla data del 13 aprile 2020 di uscire dall'abitazione, ovvero residenza, domicilio o dimora nella quale ci si trovi. Sono ammessi esclusivamente spostamenti temporanei ed individuali, motivati da comprovate esigenze lavorative per le attività consentite, ovvero per situazioni di necessità o motivi di salute.  
È consentita la presenza di un accompagnatore esclusivamente nei seguenti casi:
  - ✓ nel caso di spostamento per motivi di salute, ove lo stato di salute del paziente ne imponga la necessità;
  - ✓ nel caso di spostamento per motivi di lavoro, purché si tratti di persone appartenenti allo stesso nucleo familiare e in relazione al tragitto da/per il luogo di lavoro di uno di essi.Sono considerate situazioni di necessità quelle correlate ad esigenze primarie delle persone, per il tempo strettamente indispensabile, e degli animali d'affezione, per il tempo strettamente indispensabile e comunque in aree contigue alla propria residenza, domicilio o dimora. Non è consentita l'attività sportiva, ludica o ricreativa all'aperto in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
30. A chiunque intenda entrare nel territorio comunale, proveniente da Paesi esteri, con qualunque mezzo di trasporto, di esibire al vettore un'autodichiarazione recante l'indicazione chiara e dettagliata dei motivi del viaggio, dell'indirizzo completo dell'abitazione o della dimora dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria/l'isolamento fiduciario, il mezzo privato che verrà utilizzato per raggiungerla e, infine, il recapito telefonico (anche mobile) presso cui ricevere le comunicazioni durante l'intero periodo di sorveglianza sanitaria/isolamento fiduciario.
31. A chiunque faccia ingresso nel territorio comunale, proveniente da Paesi esteri o da altro Comune italiano, anche se asintomatico, di contattare il Comando di Polizia Municipale o il Dipartimento di prevenzione dell'Azienda Sanitaria competente per territorio. Gli stessi saranno sottoposti alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni; in caso di insorgenza di sintomi da infezione virale avranno, inoltre, l'obbligo di segnalazione tempestiva all'Autorità sanitaria.



## ***INFORMA***

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge n. 241/1990, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Campania entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

## ***DISPONE***

- ✓ Di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Online Comunale e sul sito internet del Comune di Montella: [www.comune.montella.av.it](http://www.comune.montella.av.it).
- ✓ La trasmissione della presente ordinanza, a mezzo Posta Elettronica Certificata, alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Avellino, al Comando Compagnia Carabinieri di Montella, al Comando della Polizia Comunale di Montella, al Responsabile del Settore IV Tecnico-Manutentivo – Servizio SUAP del Comune di Montella, al Competente Dipartimento di Prevenzione della ASL di Avellino, all'Unità di Crisi della Regione Campania, al Presidente dell'A.P.S.P. “*Casa di Riposo Elena e Celestino De Marco*”, ai Dirigenti degli Istituti Scolastici di Montella.

Dalla residenza municipale li 02.04.2020

Il Sindaco  
*Dott. Rizieri Buonopane*

